

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE, L'ATTUAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A UOMINI AUTORI O POTENZIALI AUTORI DI VIOLENZA

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	2
2. OBIETTIVI	2
3. GOVERNANCE, PROCEDURE DI RACCORDO E SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, STRUTTURA DEL PIANO DI INTERVENTO E TARIFFARIO	3
3.A. Governance.....	3
3.A.1 Procedure di raccordo tra gli enti coinvolti ai sensi del c.p. e della legge n. 168/2023.....	4
3.B Procedure di selezione delle proposte e strutturazione del piano di intervento	4
3.C Tariffario e contributo regionale.....	6
4. INTERVENTI ATTIVABILI.....	7
5. MONITORAGGIO	10
6. RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI	10
7. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	11

1. INTRODUZIONE

La D.g.r. n. 778 del 31 luglio 2023 ha previsto la definizione di interventi integrati e innovativi per la presa in carico e il recupero degli uomini autori o potenziali autori di violenza contro le donne.

In particolare, risulta centrale la costruzione di un Piano di intervento territoriale a regia ATS nel quale, attraverso una logica di rete e partendo da una mappatura degli interventi già esistenti sul territorio, vengono sviluppati interventi innovati ed integrati con la rete dei servizi e con i soggetti mappati quali "Centri per Uomini Autori di Violenza" (CUAV) che devono avere le caratteristiche previste dell'Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022.

Sul punto si precisa che in data 26 gennaio 2024 la Conferenza Unificata Stato-Regioni con Intesa n. 9/CSR ha modificato l'articolo 12 dell'intesa Rep. atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere aumentando da 18 a 36 mesi il periodo transitorio previsto per l'adeguamento ai requisiti dell'intesa stessa.

Pertanto, nella costruzione del piano e nella selezione dei partner occorrerà tenere conto dei mutati termini per l'adeguamento.

Il piano avrà durata **biennale**.

2. OBIETTIVI

L'obiettivo dell'intervento è la definizione di linee di azione finalizzate alla costruzione di percorsi di recupero e riabilitazione per gli uomini autori violenza sulle donne nell'ottica di una progettualità condivisa con gli enti del territorio e in particolare con quei soggetti che sono stati mappati quali "CUAV".

La progettualità in avvio permetterà pertanto di:

- **attuare l'Intesa** Stato-Regioni del 2022 con la precisazione di cui sopra che ha definito i requisiti minimi dei CUAV individuando, in particolare, coloro che possiedono o si impegneranno a possedere entro il termine previsto dal novellato articolo 12 le caratteristiche richieste;
- **implementare e rafforzare** le politiche di **prevenzione e contrasto alla violenza** contro le donne attraverso interventi di prevenzione della recidiva per uomini autori di violenza;
- **sostenere i programmi rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza** per far crescere la cultura della legalità e del rispetto delle pari opportunità basati su un approccio intersettoriale e interistituzionale attraverso la valorizzazione del ruolo di ATS, ASST, Comuni, Ambiti Territoriali, Terzo settore, associazionismo locale e reti interistituzionali antiviolenza.

Il target di riferimento sarà costituito da uomini (e/o minori) autori o potenziali autori di violenza.

Per la realizzazione della progettualità ATS sarà chiamata alla costruzione di un "**Piano di intervento sperimentale**" che permetterà di attivare una rete permanente e integrabile di soggetti che, a livello territoriale, operi, nella strutturazione dei percorsi di recupero/riabilitazione per uomini autori o potenziali autori di violenza; le diverse e

molteplici esperienze già presenti devono infatti poter essere ricondotte ad una progressiva unitarietà e ad una regia condivisa.

Il Piano è cornice di riferimento finalizzata a garantire integrazione e complementarità tra servizi e interventi anche in ottica di potenziamento e di appropriato utilizzo delle risorse e permette di identificare i soggetti in possesso delle caratteristiche previste dall'Intesa Stato-Regioni sui requisiti minimi dei CUAV.

3. GOVERNANCE, PROCEDURE DI RACCORDO E SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI, STRUTTURA DEL PIANO DI INTERVENTO E TARIFFARIO

3.A. Governance

La governance complessiva della progettualità è garantita dalle ATS, anche per il tramite di un "**Comitato di Coordinamento**" che avrà composizione territoriale, e da un **gruppo di lavoro a "regia regionale"** composto da Regione Lombardia e dalle ATS coinvolte al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e di individuare dei requisiti di qualità per l'attuazione dell'intesa.

Il Comitato di Coordinamento è costituito a livello di singola ATS e potrà essere caratterizzato da una composizione "a geometria variabile" che rispecchi le caratteristiche dei singoli territori e favorisca il raccordo tra le diverse linee di intervento messe in atto.

La composizione minima, in ogni caso, dovrà tenere conto delle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria (UIEPE e USSM per i percorsi volti al recupero dei minori autori di comportamenti violenti) del sistema giudiziario (Tribunali Ordinari, Tribunali per i minori, Tribunali di Sorveglianza) delle ASST e ATS, nonché dei CUAV.

Altri componenti potranno essere aggiunti stabilmente o per singola riunione dalla ATS laddove ritenuto necessario.

Il Comitato rappresenta il luogo dove, oltre all'analisi dei bisogni, vengono definiti i livelli di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti e in particolare con gli UEPE/USSM territorialmente competenti e l'autorità giudiziaria anche al fine della **strutturazione del percorso dell'utente e delle procedure operative da seguire durante lo stesso anche in applicazione** degli articoli 165 comma 5 del c.p. e articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 così come da ultimo novellati dalla legge n. 168/2023.

Il Comitato è anche luogo di confronto sullo stato di avanzamento e sul monitoraggio dell'andamento dei percorsi.

Tra le sue **funzioni** il Comitato ha:

- definire i livelli di raccordo e le procedure operative;
- esprimere un parere sul Piano;
- presidiare la realizzazione degli interventi previsti nel Piano;
- contribuire, come indicato al paragrafo 5 del presente documento, alla definizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia degli interventi previsti;
- provvedere all'analisi delle risorse del contesto territoriale con riferimento, ad esempio, alla ricognizione dei servizi già attivi sul territorio, all'individuazione dei punti di forza e debolezza dei percorsi attualmente esistenti, esame della disponibilità economiche, finanziarie e strumentali etc.;
- contribuire a delineare una metodologia di intervento condivisa.

3.A.1 Procedure di raccordo tra gli enti coinvolti ai sensi del c.p. e della legge n. 168/2023

Le procedure di raccordo vengono definite, come indicato nel paragrafo 3.A, nell'ambito del Comitato di Coordinamento.

Il programma del singolo utente dovrà essere strutturato tenendo conto delle indicazioni contenute negli articoli 165 comma 5 del c.p. e articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 così come da ultimo novellati dalla legge n. 168/2023.

Il Comitato di Coordinamento, nella strutturazione dell'iter di presa in carico e di svolgimento del percorso dovrà tenere in considerazione le indicazioni previste dai Tribunali del territorio, tra cui, ad esempio, quelle del Tribunale di Milano nel pronunciamento n. 31/2024.

Si precisa che la relazione conclusiva del percorso posta in capo al CUAV è volta ad attestare soltanto che l'utente ha intrapreso o concluso il programma.

Tale attestazione **non ha, di contro, valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore** di violenza anche nel caso in cui venga richiesta, dai soggetti invianti (pubblici o del privato sociale) autorizzati a riceverne notizia.

Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle comunicazioni tra tutti gli enti coinvolti è necessario che ogni CUAV fornisca ad ATS (che li trasmette all'UEPE/USSM territorialmente competente):

- una mail dedicata;
- numero di telefono dedicato.

Del pari, ad ogni CUAV, deve essere garantita la possibilità di mettersi in contatto **tempestivamente** con il UEPE/USSM territorialmente competente per le comunicazioni riguardanti violazioni e/o eventuali abbandoni del percorso.

A tal fine, in aggiunta alla PEC istituzionale, **deve** essere messo a disposizione dello stesso alternativamente:

- una mail dedicata;
- numero di telefono dedicato.

Tali informazioni dovranno essere parte integrante della procedura di raccordo che andrà a definire il Comitato di Coordinamento.

3.B Procedure di selezione delle proposte e strutturazione del piano di intervento

ATS, al fine di delineare i contenuti del Piano di intervento dovrà:

1. **individuare il fabbisogno territoriale** (a titolo di esempio avendo a riguardo il n. denunce del territorio, n. case circondariali, n. case di reclusione, popolazione maschile tra i 14 e i 70 anni del territorio) agendo in sinergia con il Comitato di Coordinamento e confrontandosi con la Cabina di regia integrata ATS;
2. emanare una **Manifestazione di interesse/Avviso**, rivolto a soggetti pubblici e privati così come identificati nell'allegato 1 alla d.g.r. n. 778/2023 come "proponenti",
3. in esito alla manifestazione di interesse, ATS procederà alla **costruzione del Piano nel quale i progetti individuati costituiranno le azioni del Piano stesso**;
4. **approvare il Piano di intervento e trasmetterlo a Regione** per la relativa validazione.

ATS, procederà inoltre, alla sottoscrizione di un **accordo di rete** con i soggetti identificati titolari delle singole azioni del Piano.

I soggetti "proponenti", per poter partecipare alla manifestazione di interesse, devono evidenziare nella candidatura il Centro per Uomini Autori di Violenza che gestiscono e allegare alla stessa l'autodichiarazione di cui allegato 4) relativa, alternativamente:

- al **possesso** delle caratteristiche previste dall'Intesa Stato-regioni del 2022 sia per il Centro sia per l'ente proponente stesso (laddove sia un soggetto del terzo Settore);
- all'**impegno all'adeguamento** nel periodo transitorio di cui al novellato articolo 12 dell'Intesa del 2022 ad opera della modifica introdotta con Intesa n. 9/CSR del 26 gennaio 2024.

Si precisa che, qualora la progettualità sia sviluppata da enti accreditati e a contratto con il SSR, le attività/prestazioni svolte sul progetto dovranno essere poste a carico del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 778/2023 e non sul Fondo sanitario (evitando il cd. "doppio finanziamento"). Nel caso in cui un soggetto accreditato e a contratto con il SSR sia anche gestore di un CUAV dovrà tenere una contabilità separata e/o un centro di costo dedicato.

Inoltre, ogni Soggetto "Proponente" deve allegare alla candidatura i seguenti documenti:

- Carta dei servizi aggiornata con specifica indicazione delle procedure specifiche come indicate all'articolo 6 dell'Intesa;
- Relazione generale organizzativa e gestionale con elenco del personale con indicazione della qualifica, del titolo di studio, del ruolo svolto, del rapporto di lavoro, del monte ore settimanale da cui si evinca anche la formazione richiesta dall'intesa.

In aggiunta gli enti del terzo settore sopra richiamati devono provvedere ad allegare anche lo Statuto aggiornato da cui si evinca il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 comma 7 lettera c e comma 9 lettere a) e b) dell'Intesa stato Regioni del 16 settembre 2022.

Tali documenti **dovranno essere trasmessi da ATS a Regione Lombardia**.

L'adesione al Piano di intervento di ATS costituisce l'individuazione quale "CUAV" ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 16 settembre 2022.

Ogni ATS invierà l'elenco dei CUAV del territorio a Regione Lombardia e contestualmente all'UEPE/USSM territorialmente competente secondo le procedure previste al paragrafo 3.A.1.

Ogni ente proponente deve inoltre specificare nella candidatura l'esistenza di esperienze già attivate o in corso di realizzazione che possano essere valorizzate o proporre modalità di lavoro innovative per raggiungere il target, specificando il contributo che possono apportare al Piano di intervento territoriale sia in termini di idee, sia in termini di risorse umane, professionali e strumentali eventualmente rese disponibili.

Il Piano di intervento territoriale deve accuratamente motivare tutte le scelte progettuali compiute e poter dimostrare la sua organicità: non saranno quindi ammissibili piani caratterizzati da una somma di progetti o interventi settoriali scollegati tra loro.

Le azioni devono infatti mirare all'integrazione delle esperienze, delle informazioni e degli strumenti di lavoro di tutti i soggetti coinvolti, nonché al consolidamento dei rapporti di collaborazione tra di essi e alla costruzione di una rete stabile.

Il Piano di intervento, come già indicato nell'Allegato A) della D.G.R. n. 778/2023, dovrà descrivere i seguenti punti evidenziando:

- i servizi specializzati, le procedure in atto e gli strumenti di valutazione già esistenti sul territorio specificamente rivolte agli autori di violenza;
- la modalità innovative di attuazione degli interventi previsti nel piano di intervento territoriale;
- i soggetti coinvolti;
- i progetti pervenuti/azioni del piano;
- l'organizzazione (personale impiegato, orari di apertura, struttura);
- il budget dei costi legati all'implementazione delle azioni;
- le motivazioni che sottintendono alle scelte.

Il Piano di intervento così delineato dovrà ricevere il parere favorevole della Cabina di Regia Integrata ATS e del Comitato di Coordinamento e successivamente essere trasmesso per la validazione a Regione Lombardia.

Il Piano potrà prevedere, oltre all'attivazione di azioni nuove, anche il rafforzamento di interventi già esistenti oppure modalità di lavoro innovative per la creazione di interventi coordinati e di sistema che vada a costruire una filiera di interventi organica e integrata.

I percorsi/programmi rivolti agli uomini/minori autori di violenza oggetto dei presenti piani di intervento dovranno integrarsi, senza sovrapporsi, a quelli realizzati in attuazione della l.r. n. 25/2017 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" e della DGR n. 7500 Seduta del 15/12/2022 "Nuove misure per la realizzazione dell'inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche a valere sui fondi PR FSE+ 2021-2027 (Priorità 3 inclusione sociale – Eso 4.8 - azione h .1.). Presa d'atto dell'accordo del 28 aprile 2022 stipulato in sede di Conferenza unificata governo, regioni, province autonome ed enti locali - (di concerto con l'Assessore De Nichilo Rizzoli)" e dei decreti attuativi.

ATS è individuata quale unico interlocutore responsabile nei confronti di Regione Lombardia.

ATS è responsabile della **presentazione a Regione Lombardia** del Piano di intervento territoriale, secondo il modello di cui all'allegato 1A), **entro il 30/11/2024** e coordina le attività previste, garantendo il conseguimento dei risultati del Piano stesso.

ATS, inoltre, verifica formalmente le spese rendicontate dai partner secondo le linee guida dell'allegato 2.

Il termine del 30/11/2024 si intende quale termine **ordinatorio** e non perentorio.

Come stabilito nella d.g.r. n. 778/2023 si precisa le ATS che hanno già esperienze in corso di esecuzione potranno modulare il piano di intervento in continuità con la precedente programmazione nel rispetto delle procedure previste dal presente provvedimento.

3.C Tariffario e contributo regionale

Le attività dovranno, di norma, essere offerte ai destinatari finali gratuitamente senza alcun onere economico da parte dei cittadini salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del d.l. 69/19 (c.d. "Codice Rosso").

In fase di prima attuazione e nelle more della definizione di un tariffario anche sulla base di eventuali indicazioni Nazionali ai sensi della legge n. 168/2023 si stabiliscono, in analogia con le esperienze di altre regioni, le seguenti indicazioni:

1. il costo a carico del soggetto con pena sospesa è di **€ 1.000,00** esente IVA anche se il soggetto interrompe il percorso;
2. per coloro che hanno difficoltà economiche (documentate tramite certificazione ISEE attestante il mancato superamento di € 12.838,01 fissata dal decreto 10 maggio 2023 "Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato" G.U. Serie Generale n.130 del 06-06-2023) il costo a suo carico è di **un terzo della tariffa completa** e quindi pari a € 333,00 esente IVA.

Il pagamento da parte dell'utente avviene con questa modalità:

- Una **prima tranche**, pari ad un terzo del costo, ad **inizio** del percorso di valutazione (tendenzialmente tra il 2° e il 3° incontro);
- Una **seconda tranche** a esito della **valutazione individuale** (presumibilmente al 4°-5° incontro);
- Il **saldo finale** del costo totale a **inizio del percorso** trattamentale, di gruppo o individuale.

Nel caso in cui l'utente abbandoni il percorso per sua scelta oppure il percorso venga interrotto dal servizio non vi è restituzione dell'importo fino ad allora versato.

Le attività inoltre non devono risultare oggetto di altri finanziamenti concorrenti, a meno che non incrementino e/o siano complementari ad azioni già esistenti.

In particolare, alle risorse messe a disposizione a livello regionale per ogni singolo territorio potranno integrarsi quelle messe a disposizione da:

- singole amministrazioni locali;
- consorzi e cooperative;
- agenzie di tutela della salute;
- amministrazioni nazionali e/o comunitarie;
- società private;
- amministrazione penitenziaria e del centro giustizia minorile;
- associazioni e fondazioni bancarie.

Qualora, infatti, le attività previste siano un ampliamento e/o una implementazione di iniziative già in corso di realizzazione i costi rimborsabili sul finanziamento regionale per la medesima attività dovranno essere diversi da quelli già coperti da altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto del divieto del c.d. doppio finanziamento e del concetto di cumulo delle misure agevolative.

È possibile, infatti, cumulare diverse forme di finanziamento purché coprano diverse quote parti di un medesimo progetto/intervento.

È prevista, infatti, la possibilità di cumulare all'interno del Piano fonti finanziarie differenti "a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).

4. INTERVENTI ATTIVABILI

Nella definizione del Piano, ATS dovrà tener conto del sistema di interventi promossi da già esistenti sul territorio garantendo integrazione e complementarità e favorendo la

costruzione di processi operativi condivisi per la definizione di una filiera nella quale ogni soggetto coinvolto abbia ruoli e compiti definiti.

Gli interventi, come previsto dalla D.G.R. n. 778/2023, dovranno prevedere lo sviluppo delle seguenti azioni di cui, come previsto dall'allegato A alla richiamata D.G.R. L'azione 1 "COSTRUZIONE DI PROGRAMMI RIVOLTI AGLI UOMINI AUTORI O POTENZIALI AUTORI DI VIOLENZA" è **obbligatoria per i soggetti "proponenti"** come declinati nel paragrafo 2.2. dell'allegato A alla d.g.r. e l'azione 3 "VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEI PROGRAMMI/PERCORSI E MONITORAGGIO DEI DATI" è **obbligatoria per le ATS:**

AZIONE 1 - Costruzione di programmi rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza (sul soggetto gestore del CUAV)

Obiettivo:

Definire un modello di presa in carico dei soggetti target degli interventi condiviso, interdisciplinare ed integrato, che consenta di standardizzarne la procedura, al fine di garantire uniformità di azione sul territorio e corrispondenza ai servizi minimi richiesti dall'Intesa Stato-Regioni nel 2022 (articolo 5).

La strutturazione del percorso di recupero/riabilitazione dovrà essere garantita da un'équipe multidisciplinare integrata, come previsto dall'art. 4 dell'Intesa Stato Regioni, e dovrà tenere conto dei seguenti servizi minimi (in fase di manifestazione di interesse ogni ATS potrà maggiormente declinare ogni requisito e le fasi del percorso di presa in carico - mantenendo i requisiti minimi previsti dalla DGR e dall' Intesa):

- **accesso al servizio:**
- **valutazione:** realizzata tramite colloquio con l'utente, finalizzata a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma. La valutazione dovrà avere come oggetto l'intenzionalità e la forza motivazionale del soggetto, in termini di qualità e livello, affinché sia appurata la natura libera, consapevole e volontaria dell'adesione al programma da parte dell'uomo. La valutazione dovrà altresì riguardare l'analisi di eventuali condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc..), nonché la reale disponibilità a partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma. La fase di valutazione dovrà essere svolta in raccordo e in collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del terzo settore coinvolti nelle reti anti violenza e dovrà altresì prevedere il coinvolgimento dell'équipe per la discussione dell'idoneità del caso all'eventuale presa in carico successiva;
- **presa in carico:** che potrà realizzarsi tramite azioni individuali e/o di gruppo, volta a modificare i *pattern* disfunzionali comportamentali violenti, favorire l'adozione di agiti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire possibili nuovi atti violenti.
- **valutazione del rischio:** che deve essere realizzata avvalendosi anche di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza. La valutazione deve essere poi intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma. Deve infine includere il maggior numero possibile di fonti di informazione, tra cui anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

Rimane fondamentale, in attuazione di quanto previsto dall'Intesa stato Regioni del 2022 che il CUAV garantisca adeguati momenti di formazione e supervisione al personale parte dell'organizzazione stessa.

AZIONE 2 - Costruzione di programmi di presa in carico di minori autori o potenziali autori di violenza (sul soggetto gestore del CUAV)

Obiettivo:

Sviluppo di interventi rivolti al settore penale minorile finalizzati all'attivazione di programmi di intercettazione precoce/prevenzione con l'obiettivo di favorire nei minori autori di reati di violenza contro le donne:

- l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali;
- la promozione di una maggiore consapevolezza e riflessione sugli atteggiamenti nei confronti delle donne;
- l'elaborazione metacognitiva delle dinamiche che conducono alla violenza domestica di genere.

Il percorso dovrà essere strutturato tenendo conto della medesima declinazione proposta nell'ambito dell'azione 1 ma soltanto nel caso in cui il Centro abbia **implementato attività specifiche rivolte ai minori** e gli stessi siano **debitamente autorizzati** all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.).

Laddove il centro sia di nuova attivazione e non abbia implementato attività specifiche quest'area potrà essere attivata successivamente con eventuale integrazione alla progettazione presentata.

Potrà essere previsto un raccordo con gli interventi previsti dai Piani di azione approvati ai sensi della d.g.r. n. 7499/2022 e con i percorsi personalizzati attivati o attivabili con il voucher adolescenti (d.g.r. n. 7503/2022).

AZIONE 3 - Valutazione dell'efficacia dei programmi/percorsi e monitoraggio dei dati

Obiettivo:

Intervenire in maniera più incisiva sulla rimodulazione dei percorsi al fine di renderli uno strumento concreto e incisivo, promuovere uniformità di procedure operative a livello territoriale attraverso l'elaborazione di linee guida per gli interventi che siano condivise tra le ATS del territorio e la definizione di standard minimi di qualità.

ATS, in collaborazione con il Comitato di coordinamento "territoriale", procederà all'elaborazione di un **sistema di monitoraggio** che consenta di tenere traccia:

- degli accessi e della "provenienza" degli stessi: es. volontaria o invio da sistema giudiziario;
- del numero dei percorsi avviati;
- dell'esito degli stessi anche con riferimento agli eventuali *drop out* dopo l'inizio del percorso.

Il sistema dovrà consentire di valutare l'estensione del fenomeno sul territorio nonché l'efficacia dei programmi anche in relazione alla prevenzione della recidiva permettendo così l'elaborazione di un **modello di rete territoriale basata sull'integrazione operativa tra**

tutti i soggetti che, sulla base di competenze specifiche e multidisciplinari, riesca a garantire un approccio efficace e incisivo sul percorso di recupero.

L'integrazione e la condivisione della struttura propria dei programmi ha pertanto anche lo scopo di evitare il proliferare di proposte inidonee ed inefficaci e in secondo luogo di favorire l'applicazione unitaria delle norme sull'intero territorio nazionale.

N.B. Le azioni n. 3 e/o n. 4 possono anche essere gestite una o più ATS per conto delle altre. In questo caso la scelta dovrà essere comunicata a Regione Lombardia con l'invio del Piano di intervento che dovrà esplicitare l'organizzazione anche economica della gestione dell'azione.

AZIONE 4 – Comunicazione, informazione e orientamento

Obiettivo:

Garantire la fruizione delle informazioni circa i servizi attivati sul territorio rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza, valorizzando le esperienze esistenti sul territorio di competenza ATS.

Esempi di azioni possibili:

- condivisione strumenti e banche dati;
- creazione o implementazione di punti di informazione e orientamento ai servizi.
- campagne informative (anche tramite canali social)

5. MONITORAGGIO

Con cadenza annuale, ciascuna ATS invia a Regione Lombardia una relazione sullo stato di attuazione della sperimentazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 2C).

Nella descrizione di quanto realizzato, ATS deve tenere conto delle attività previste e della coerenza con tutti gli elementi contenuti nel Piano approvato.

Le ATS e i soggetti coinvolti si impegnano a sviluppare nell'ambito dei comitati di coordinamento territoriali, in modo coordinato un sistema di misurazione e di valutazione dei processi e degli *out-comes* raggiunti, anche al fine di individuare un sistema di confronto tra gli interventi previsti a livello territoriale che possa condurre alla definizione di modelli di presa in carico condivisi.

6. RENDICONTAZIONE, LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI E CONTROLLI

Gli enti presentano alle ATS la documentazione attestante le spese sostenute in tempo utile per la relazione annuale delle attività.

All'avvio del Piano di intervento territoriale, ATS liquida all'Ente Capofila e/o agli enti che partecipano alla realizzazione del Piano stesso un anticipo pari al 60% del costo previsto dai singoli progetti; le altre tranches di contributo vengono liquidate secondo tempistiche definite dalle ATS.

Tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche che i funzionari regionali e delle ATS possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

Si rimanda alle Linee guida per la rendicontazione del Piano (Allegato 2) per le specifiche relative alle singole voci di spesa.

Nel caso i soggetti proponenti siano privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fidejussoria (si allega modello con fac-simile di garanzia fidejussoria allegato 2D).

pari all'importo dell'anticipo. I costi di stipula rientreranno nella voce "Altri costi" di cui alle linee guida di rendicontazione (allegato 2).

Nel caso in cui non venisse richiesta l'erogazione della quota a titolo di anticipo, il beneficiario potrà richiedere il rimborso in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese.

7. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tutti i prodotti di promozione/comunicazione del Piano, come volantini, manifesti, promozione di eventi, locandine, siti web, pagine social media devono riportare il logo dell'ATS e la frase "intervento finanziato da Regione Lombardia con il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri".

L'ufficio competente delle ATS verifica la corretta applicazione di quanto previsto.